



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla ISPRA
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma*

prot. 25/II/0010048

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – termini di erogazione del trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto negli Enti pubblici non economici.

L'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alle modalità e ai termini di erogazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto ex art. 13 L. n. 70/1975 e art. 3, L. n. 140/1997.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, i dipendenti degli Enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70/1975 hanno diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, ad una indennità per fine servizio – liquidata direttamente dagli Enti medesimi – denominata trattamento di fine servizio ovvero trattamento di fine rapporto, con applicazione delle rispettive regole, sulla base di quanto disciplinato nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

La modalità di liquidazione di tale indennità è disciplinata dall'art. 3, comma 2 della L. n. 140/1997, che prevede la erogazione dei trattamenti di fine servizio “*comunque denominati*” decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tale disposizione si aggiunge una recente disciplina, prevista dall'art. 12, commi 7-10 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che prevede il pagamento rateale di tali trattamenti nel caso di prestazioni superiori al limite di 90.000 euro per la quota che superi tale limite.

Resta ferma inoltre la disciplina più favorevole prevista nell'art. 3, comma 5 della L. n. 140/1997, che prevede il pagamento entro un termine inferiore nei casi di “*cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti agli ordinamenti di appartenenza, per*

collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili all'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente".

In tali casi il trattamento è liquidato dall'Ente previdenziale decorsi tre mesi dalla trasmissione della documentazione da parte dell'Amministrazione (che deve avvenire nei 15 giorni successivi alla cessazione dal servizio).

È proprio con riguardo a tale ultima disposizione, che l'istante chiede se alle ipotesi menzionate possa farsi rientrare anche quella di cessazione dal servizio per il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.

Il quesito viene posto in relazione ad una estensione già operata in tal senso da parte dell'Inpdap, con circolare n. 17 dell' 8 ottobre 2010.

Al riguardo va dunque evidenziato che l'art. 3, comma 5 L. n. 140/1997 prevede un termine di liquidazione più favorevole nelle ipotesi di dimissioni per raggiungimento di limiti di età o di servizio e nelle ipotesi di licenziamento (*rectius* "collocamento a riposo") per il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, per inabilità o decesso del dipendente.

Orbene, da una visione meramente letterale della norma non rientra l'ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.

Infatti, l'anzianità contributiva è da intendersi quale concetto più ampio dell'anzianità di servizio, essendo la prima riferita a tutta la posizione contributiva del dipendente, che può comprendere la contribuzione presso altri fondi di previdenza obbligatoria ovvero contribuzione da riscatto o figurativa al di fuori del rapporto di servizio con la PA.

L'anzianità di servizio, evidentemente è quella riferita all'appartenenza nella PA.

È da rilevare tuttavia che l'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008, nella versione attualmente vigente prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 (quindi ancora per tutto l'anno 2011), la PA può recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto di un preavviso di sei mesi e con la salvaguardia della decorrenza del trattamento pensionistico, nei riguardi di quei dipendenti che raggiungano una "anzianità massima contributiva" di 40 anni.

Il combinato disposto di quest'ultima norma, con quella sopra richiamata di cui alla legge del 1997 fa ritenere che l'anzianità di servizio massima viene raggiunta anche nel momento in cui la medesima, sommata a tutta la restante contribuzione posseduta dal dipendente, permette il raggiungimento dei 40 anni di contributi, utili per il "collocamento a riposo d'ufficio" da parte della PA: in tal caso l'anzianità massima di servizio di cui alla L. n. 140/1997 si deduce da una norma di legge (l'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008).

Pertanto, per tutto l'anno 2011, salvo successive proroghe, la cessazione dal servizio per il

raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni del dipendente può farsi rientrare nell'ambito della norma di cui all'art. 3, comma 5 della L. n. 140/1997, con riferimento all'applicazione dei termini più favorevoli di liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

VM